

COMUNE DI ALBANELLA

Provincia di Salerno

Via Roma 38 84044 ALBANELLA (SA) Tel. 0828781126-Fax 0828/781602

ORDINANZA N. 20 del 18/09/2018

DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

VISTO il continuo ripetersi di deposito incontrollato di rifiuti su tutto il territorio comunale, ed in particolare lungo i margini stradali, che provoca un' indecorosa immagine dell'ambiente urbano e rurale oltre a seri problemi di tipo sanitario;

ATTESO l'impegno amministrativo che vede il Comune attento e sensibile alle tematiche ambientali, anche attraverso l'utilizzo di videocamere installate sul territorio comunale;

RICHIAMATO altresì il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 che agli artt. 192, 255 e 256 dispone i divieti e prevede le sanzioni per l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo oltre che nelle acque superficiali e sotterranee;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti;

VISTO il Regolamento di Igiene vigente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VIETA

L'ABBANDONO E IL DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI SUL SUOLO E NEL SUOLO IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' L'IMMISSIONE DI RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE, ALLO STATO SOLIDO O LIQUIDO, NELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE;

DISPONE

Salva ed impregiudicata l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del citato D.lgs. 152/2006, che chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla RIMOZIONE, ALL'AVVIO AL RECUPERO O ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ED AL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area privata, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;

Che siano adottate le operazioni necessarie alla rimozione dei rifiuti abbandonati entro e non oltre 7 gg dalla presente ordinanza, decorso tale termine si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, con comunicazione alla Autorità Giudiziaria competente;

Che per le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza ovvero per chi abbandona o deposita rifiuti sul territorio comunale in particolare lungo i margini stradali o li immette nelle acque superficiali o sotterranee sia prevista la sanzione amministrativa pecuniaria **da trecento euro a tremila euro**.

Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, **la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio**.

Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti di cui all'articolo 232-ter del D.lgs. 152/2006 (rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare) si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta**.

Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis del D.lgs. 152/2006, la **sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio**;

Che a chiunque sporchi le pubbliche vie sarà comunque applicata **la sanzione minima di € 500,00 (cinquecento/00)**, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;

Che nell'eventualità di abbandono di rifiuti tossici e pericolosi si procederà ad inoltrare apposita denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

DISPONE

altresì, agli Agenti di P.G. la vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

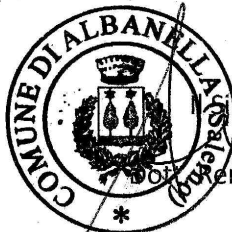
Si invitano tutti i cittadini residenti a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni della presente ordinanza.

AVVERTE

Ai sensi dell'art.3 comma 4 e art.5 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della legge, aventi il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 234/11/1971, n. 1199).

La presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line, affissa nelle bacheche comunali, pubblicata sul sito Internet del Comune ed inviata al Comando dei Carabinieri Competente.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' 18.09.2018



Sindaco

Renato Josca